

COMUNE DI POSTUA

STATUTO

Deliberazione del Consiglio comunale N. 9 del 22.03.2001.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1 . Il Comune di Postua è Ente autonomo dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1 . Il Comune di Postua comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 . Il territorio si estende per kmq 16,56 ed è confinante con i Comuni di Borgosesia, Vocca, Scopa, Guardabosone, Ailoche, Caprile.

3 . Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Cappella 2.

4 . Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

5 . In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6 . La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale.

7 . Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione popolare.

Art. 3 Denominazione

1 . Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Postua.

Art. 4 Finalità

1 . Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 . Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 . Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo civile, economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali,

ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti delle leggi statali o regionali secondo le rispettive competenze.

5. E' obbligatorio e vincolante il pronunciamento preventivo del Consiglio comunale che per opere e programmi di opere pubbliche promossi da altri Enti interessanti le risorse naturali del territorio medesimo.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 6

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 7

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale costituito in conformità alle leggi, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

Art. 9

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

1 . Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 . Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno per trattare le proposte di deliberazione relative a: bilancio di previsione e relazioni revisionali e programmatiche, conto consuntivo, strumenti urbanistici.

3 . Le sessioni straordinarie hanno luogo:

A) per determinazione del Sindaco;

B) per deliberazione della Giunta;

C) per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4 . La riunione di sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della deliberazione o dalla data in cui è pervenuta la richiesta di cui al comma precedente.

5 . Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. Sull'avviso devono essere indicati gli argomenti da discutere.

6 . La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco , in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui sono proclamati eletti Consiglieri Comunali.

7 . Nei casi di cui al comma 3 punto B) e C), la riunione non abbia avuto luogo entro i termini stabiliti, alla convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 11

Funzionamento

1 . Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento a seconda quanto dispone il presente Statuto.

1 bis . Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, l'adunanza è presieduta dall'Assessore.

2 . Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

3 . Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione da tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

4 . Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.

5 . Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

6 . Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrive espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

7 . Le votazioni si effettuano, di norma a scrutinio palese. Le votazioni a scrutinio segreto, sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono altresì stabilite le modalità di votazione.

Art. 12

I Consiglieri comunali

1 . La posizione e lo status giuridico dei Consiglieri comunali, è regolato dalla legge.

2 . Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3 . I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio, la relativa deliberazione.

4 . Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo che la legge attribuisce al Consigliere comunale nonché la presentazione di interrogazioni e mozioni , sono disciplinate con apposito regolamento.

5 . L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6 . Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti elettorali, in caso di parità di voti, prevale l'anzianità di età.

7 . Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8 . Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 13

Gruppi Consiliari

1 . I Consiglieri possono costituire gruppi consiliari (secondo quanto previsto dal regolamento), dandone comunicazione al segretario comunale, designano il capogruppo.

2 . Qualora non venga esercitata tale facoltà, i capogruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero per voti di lista.

3 . Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14

Commissioni

1 . Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato amministrativo istituisce commissioni consultive permanenti.

2 . Il regolamento stabilisce le competenze, il funzionamento, la presidenza, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3 . Per l'esame di specifici argomenti, le commissioni possono invitare ai propri lavori, oltre il Sindaco e gli Assessori, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4 . Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori, ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1 . Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2 . Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3 . Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

4 . Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5 . Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 16

Composizione della Giunta comunale

1 . La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero, non superiore a quattro, di Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2 . Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3 . Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri sia i cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

4 . Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori di cui è composta la Giunta.

5 . Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

6 . Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 17

Composizione e nomina della Giunta

1 . La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori.

2 . Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3 . La presenza degli Assessori di cui al comma 2, non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1.

4 . Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori di cui è composta la Giunta.

5 . Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

6 . La nomina della Giunta avviene nei modi indicati dalla legge.

7 . Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco.

Art. 18

Competenze

1 . Alla Giunta, competono tutti gli atti di amministrazione che non siano dalla legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti.

2 . Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 . Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

A) Attribuzione di governo locale:

- 1) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- 2) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la redazione finale al conto consuntivo;
- 3) propone al Consiglio i regolamenti;
- 4) elabora linee di indirizzo e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
- 5) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberativi dal Consiglio e tutti i provvedimenti che

- costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale;
- 6) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal segretario comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento con l'apposita commissione;
 - 7) adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
 - 8) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;
 - 9) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - 10) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio comunale;
 - 11) approva gli accordi di contrattazione decentrati, fatta salva la materia riservata alla competenza del Consiglio comunale;
 - 12) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni previste in atti fondamentali;
 - 13) elabora criteri per la determinazione delle tariffe e delibera le stesse;
 - 14) la Giunta può, in caso d'urgenza, assumere deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale entro 60 giorni, pena la decadenza.

Art. 19

Funzionamento

- 1 . La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2 . In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede l'Assessore anziano.
- 3 . Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
- 4 . La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
- 5 . Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Presidente può consentire, qualora lo ritenga utile, l'intervento verbale dei soggetti estranei alla Giunta.
- 6 . Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive delle persone o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 7 . L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge. In tale caso, è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio, nominato dal Presidente.
- 8 . Le deliberazioni adottate dalla Giunta verranno sottoscritte dal Sindaco, dal segretario comunale e dall'Assessore anziano.

Art. 20

Anzianità degli Assessori

- 1 . All'Assessore più anziano di età spetta surrogare il Sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di governo.

Art. 21**Durata in carica della Giunta**

- 1 . La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
- 2 . In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 3 . Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 4 . Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
- 5 . Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 6 . La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 7 . Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 8 . La mozione va presentata al segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 6.

Art. 22**Sindaco**

- 1 . Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
- 2 . Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo.
- 3 . Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 23**Elezioni**

- 1 . L'elezione alla carica di Sindaco avviene con le modalità indicate nel precedente articolo 15.

Art. 24**Competenze**

- 1 . Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- b1) nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e/o alla nomina;
- b2) revoca uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, coordinando l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) ha facoltà di delega;
- g) impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- k) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- l) adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- q) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
- r) sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
- s) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- t) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale. Nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- u) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali;
- v) coordina nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- y) stipula in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati;
- z) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

2 . Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre dell'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

3 . Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presiedute;
 - d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha facoltà di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni di un Assessore;
 - f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al segretario comunale;
 - g) riceve le integrazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - h) ha facoltà di delegare ad ogni Assessore e/o Consigliere, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente comma ed ai commi precedenti, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale;
- 4 . Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile, e di popolazione, ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 5 . Il Sindaco, infine:
- a) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 25

Vicesindaco

1 . Il Sindaco, con proprio provvedimento nomina il Vicesindaco con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei.

2 . Con proprio provvedimento può delegare alla sostituzione un altro Assessore, in funzione dell'età maggiore, in caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Sindaco stesso che del Vicesindaco.

3 . Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 26

Il segretario comunale – Principi e criteri fondamentali di gestione

1 . L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2 . Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3 . Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza, con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con le responsabilità di risultato.

4 . Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 27

Attribuzioni gestionali

1 . Nell'ambito dell'attività di gestione, in particolare, il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di proposta di programmi, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazioni degli obiettivi e dei programmi fissati;
- c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- d) cura di tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti;
- e) cura delle fasi relative all'attuazione e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- f) adozione dei provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni previo accertamento dei relativi presupposti.
- g) Sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;
- h) Verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

Art. 28

Attribuzioni consultive

1 . Il segretario comunale partecipa a commissioni di studio e di lavoro, sia interne all'Ente che esterne allo stesso.

2 . Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3 . Formula e sottoscrive i pareri da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge.

Art. 29

Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione – Coordinamento

1 . Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2 . Autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

3 . Adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme previste in materia.

4 . Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

5 . Provvede all'emanazione di direttive ed ordini.

6 . Assolve alla direzione e coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'Ente.

Art. 30

Attribuzioni di legalità e garanzia

1 . Il segretario comunale partecipa personalmente alle sedute degli organi rappresentativi, curandone altresì la verbalizzazione, e partecipa personalmente o attraverso un proprio delegato, alle sedute delle commissioni e degli altri organismi.

2 . Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione agli organi di controllo delle deliberazioni della Giunta, soggette al controllo eventuale.

3 . Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari.

4 . Presiede l'ufficio comunale per le elezioni.

5 . Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

6 . Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo, ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti e di atti dell'Ente.

Art. 31

Uffici – Principi strutturali ed organizzativi

1 . L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2 . Il Comune, informa la propria attività amministrativa ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;

b) analisi dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3 . Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 32

Personale

1 . Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 . La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3 . Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 33 - stralciato

Art. 34 Il controllo

1 . Il regolamento determina le modalità di svolgimento di controllo economico e di gestione. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché i tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Titolo IV SERVIZI

Art. 35 Servizi pubblici comunali

1 . Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 . I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 36 Gestione diretta dei servizi pubblici

1 . Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

2 . La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 37 Servizi in economia

1 . L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 38 Aziende speciali ed istituzionali

1 . Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di azienda speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2 . Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3 . Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La

nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

- b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio d'amministrazione;
- c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato direttamente con contratto a termine.

4 . L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

5 . Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 39

Gestione associata dei sevizi e delle funzioni

1 . Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 40

Principio di cooperazione

1 . L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza attraverso accordi ed intese di cooperazione secondo le modalità e gli istituti previsti dalla legge.

Art. 41

Convenzioni

1 . Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia.

2 . Le convenzioni devono stabilire i fini, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro reciproci obblighi e garanzie e sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3 . Oltre alle convenzioni facoltative, lo Stato e la Regione possono presentare forme di convenzione obbligatorie fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare tipo e per l'esclusivo scopo di realizzare una gestione a tempo determinato.

Art. 42

Consorzi

1 . Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente del presente Statuto, in quanto compatibili.

2 . A questo fine, il Consiglio comunale, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3 . La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 . Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 43

Unione dei Comuni

1 . Il Comune, in previsione di una fusione, può costituire una unione con altri Comuni contermini, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2 . Può far parte dell'unione non più di un Comune con popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti;

3 . L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4 . Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione;

5 . Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni. All'unione dei Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6 . Decorsi 10 anni dalla costituzione dell'unione, i Comuni devono procedere alla fusione degli stessi, a norme dell'art. 11 della legge 142/90. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

Art. 44

Fusione

1 . Il Comune, ricorrendo la fattispecie di cui al comma 6 del presente articolo, può fondersi con il Comune o coi Comuni ai quali è stato unito.

2 . La fusione viene sancita tramite legge regionale.

Art. 45

Accordi di programma

1 . Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 . Per verificare la realizzabilità dell'accordo, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 . L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.

4 . Qualora l'accordo adottato comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, pena di decadenza.

5 . La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 46

Partecipazione

1 . Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 . Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3 . Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4 . L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.

Art. 47

Interventi nel procedimento amministrativo

1 . I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti a secondo le modalità stabilite dagli stessi.

2 . La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3 . Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4 . Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5 . Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6 . Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7 . Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, del pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8 . Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9 . Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10 . I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48

Istanze

1 . I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2 . La risposta dell'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco.

3 . Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione alla risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49

Petizioni

1 . Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 . Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 48 determina le modalità di esercizio del diritto di petizione.

3 . La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50

Proposte

1 . Il 10% degli elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competenze, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2 . L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta al fine di valutare la realizzabilità e l'opportunità della stessa.

3 . Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4 . Il regolamento sulla partecipazione, stabilisce le modalità di esercizio del diritto di iniziativa.

Titolo VI

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 51

Principi generali

1 . Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 53, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 52

Associazioni

1 . La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 53 Incentivazione

1 . Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo, con le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento.

Art. 54 Forme di consultazione popolare

1 . In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2 . In particolare, le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi, secondo la forma del confronto diretto, tramite l'assemblea, della interlocuzione, attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3 . Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Titolo VII CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art. 55 Partecipazione alle commissioni

1 . Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 56 Referendum

1 . Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale.

2 . Non possono essere indetti referendum : in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolante da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3 . Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) 1/3 del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4 . Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5 . Il referendum non sarà valido se non partecipa il 50% degli aventi diritto.

6 . Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7 . Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 Effetti del referendum

1 . Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 . Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58

Pubblicità degli atti amministrativi

1 . Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento che ne vieta l'esibizione in quanto la diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Art. 59

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1 . Con apposito regolamento è disciplinato e assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2 . Il regolamento, inoltre:

- a) individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti anche comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

TITOLO VIII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 60

Ordinamento

1 . L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2 . Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 . Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61

Attività finanziaria del Comune

1 . La finanza del Comune è costituita da: imposte proprie addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici; trasferimenti erariali; trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; risorse per investimenti; altre entrate.

2 . I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili: le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 . Nell'ambito delle facoltà connesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 62

I beni demaniali

1 . Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2 . I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3 . Di tutti i beni demaniali e patrimoniali deve essere redatto un apposito inventario.

4 . Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

5 . Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

6 . Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

7 . L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 63

Revisione economico-finanziaria

1 . Il Consiglio comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore letto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2 . Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3 . Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare nel conto consuntivo.

4 . Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 64

Attività contrattuali

1 . Il Consiglio comunale delibera il regolamento che disciplina i contratti dell'Ente.

2 . La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che sono alla base.

3 . In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco.

Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 Lo Statuto

1 . Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 . Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg. e la risposta è approvata se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3 . L'iniziativa per le modificazioni o abrogazioni di cui al comma 2 spetta alla Giunta o ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4 . La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 66 Regolamento

1 . Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
in tutte le altre materie di competenza.

2 . L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta o a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12, 18 e 50 del presente Statuto.

3 . Il Consiglio comunale, adotta i regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4 . I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio:

- a) dopo la adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;
b) per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

5 . Il regolamento diventerà esecutivo il primo giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 67 Ordinanze

1 . Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 . Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio.

3 . Durante tale periodo, devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere conoscibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4 . Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 . In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 . Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario, Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2 e 3 del presente articolo.

7 . Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 68

Entrata in vigore

1 . Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2 . Il Sindaco, invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3 . Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4 . Il segretario del Comune, appone, in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.